



OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, misura e contabilità, dei lavori di: "L.R. 45/2017 Riqualficazione urbana dell'area di Borgo Pracchiuso. Sistemazione padiglione denominato ex infettivi".
C.U.P. J22C18000030002 - C.I.G. 7639157FC4

RISPOSTA A QUESITO N. 5

QUESITO

"All'art. 7, punto 2, lettera b) del disciplinare di gara chiedete quale requisito minimo di ammissione "avvenuto espletamento, nei dieci anni anteriori alla data di pubblicazione della presente procedura di gara, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, inteso per opere per le quali è stato approvato il certificato di collaudo".

Si chiede conferma che per il raggiungimento dei requisiti dichiarati nella "BUSTA A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" gli unici servizi valutabili sono quelli riferiti ad opere già collaudate (e quindi non è possibile portare come requisito amministrativo la solo progettazione approvata dagli enti competenti) mentre per i 2 servizi di punta di cui al successivo punto c) l) dell'art. 7, punto 2 del disciplinare non è vincolante che l'opera per cui è stato svolto il servizio sia collaudata".

RISPOSTA

Si conferma che:

- per quanto richiesto all'art. 7 punto 2 lett. b), è necessario che sia intervenuta l'approvazione del certificato di collaudo;
- per quanto richiesto all'art. 7 punto 2 lett. c l), non è necessario che sia intervenuto il certificato di collaudo.

QUESITO

"All'ultimo capoverso di pagina 9 del disciplinare indicate che "i requisiti di cui all'art. 7 comma 2 lettere a), b) e d) del presente disciplinare, devono essere posseduti dal raggruppamento nel loro complesso, fermo restando che il mandatario del raggruppamento, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., deve possedere i requisiti medesimi nella misura minima del 40% (calcolato sull'importo totale dei lavori), mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti. Il mandatario in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti".

Si chiede di chiarire se, in riferimento ai servizi degli ultimi 10 anni di cui all'art. 7 comma 2 lettere b), la misura minima del 40% richiesta alla mandataria è da intendersi riferita ad ogni singola categoria (e quindi minimo € 495.312 per la E.22 - € 63.288 per la S.04 - € 29.280 per la IA.01 - €

183.000 per la IA.02 - € 117.120 per la IA.03) oppure se la mandataria deve possedere minimo il 40% della somma dei requisiti richiesti e quindi € 888.000 su un totale di € 2.220.000, ragionando quindi sulla sommatoria delle categorie richieste e non sulla categoria singola”.

RISPOSTA

Si conferma che il mandatario del raggruppamento deve possedere i requisiti nella misura minima del 40%, calcolato sull'importo totale dei lavori.

Udine, 23 novembre 2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
p.i. BUBISUTTI Maurizio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Bubisutti', written over a faint horizontal line.